

Sentenza n. 2367/2026
del 21.4.2026

ex art. 548 c.p.p.
19-2-26

FUNZIONE
Dott.ssa Maria Giuseppa Polara



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA

Prima Sezione Penale

In persona del giudice monocratico, dott. Marco Strano
all'udienza del 21 aprile 2026 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale iscritto

CONTRO

dall'avv. Davide Tutino – PRESENTE -

IMPUTATO

1) del delitto di cui agli artt. 61n. 2, 81 e 494 c.p. perché, in tempi diversi e con più azioni in esecuzione del medesimo disegno criminoso, al fine di commettere le truffe che seguono indicate al capo 2), per procurarsi il vantaggio di ottenere dei finanziamenti dalla [redacted] con danno altrui, si attribuiva delle false generalità utilizzando le copie delle carte di identità, [redacted]

In Catania nel dicembre del 2018

2) del delitto di cui agli artt. 81 e 640 c.p. perché, in tempi diversi e con più azioni in esecuzione del medesimo disegno criminoso, con artifici e raggiri consistiti nell'acquistare nel sito [redacted] merce a nome di altre persone, utilizzando le generalità contenute nelle copie delle carte di identità di numerose persone, documenti che aveva fotografato quando lavorava presso un negozio in cui vendeva contratti telefonici, e chiedendo e ottenendo a nome delle stesse persone dei finanziamenti, induceva in errore la società di [redacted]

a

PERSONE OFFESE:

[Handwritten signature]

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale in atti

MOTIVAZIONE CONTESTUALE

Con decreto del 29.08.2019, [REDACTED] veniva citato a giudizio per rispondere dei reati meglio specificati in rubrica.

Rinviata l'udienza del 17.9.2021 (per consentire l'integrazione del contraddittorio), all'udienza del 28.10.2022, il Tribunale, accertata la regolare costituzione del rapporto processuale, dichiarava l'assenza dell'imputato e procedeva alle formalità di apertura del dibattimento.

Rinviata l'udienza del 24.5.2023 per assenza dei testi, all'udienza del 13.12.2023 venivano sentite le persone offese [REDACTED]

Rinviate le udienze del 6.3.2024, del 25.6.2024 e del 25.2.2025 per assenza dei testi, all'udienza del 08.07.2025 si procedeva all'audizione del teste, Isp. [REDACTED]

All'udienza del 17.2.2026 veniva sentito, ex art. 507 c.p.p., il teste [REDACTED]

Nel corso dell'odierna sessione processuale, il Tribunale ha invitato le parti ad interloquire in ordine alla possibile estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Le stesse hanno concluso come da verbale e, all'esito della camera di consiglio, il Tribunale ha emesso sentenza nei termini che seguono.

Giova sul punto premettere come le evidenze processuali non consentano una pronuncia assolutoria per insussistenza del fatto o perché il fatto non costituisce reato, non emergendo con evidenza l'innocenza dell'imputata.

Invero, a norma dell'art. 129, II comma, c.p.p. (esplicitamente richiamato dall'art. 531 c.p.p.), in presenza di una causa di estinzione del reato, può emettersi pronuncia assolutoria solo nel caso in cui "*dagli atti risult(i) evidente*" che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso, che il fatto non costituisce reato ovvero non è previsto dalla legge come reato.

Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, in presenza di una causa estintiva del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione solo nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, tanto che, la valutazione da compiersi in proposito appartiene più al concetto di "constatazione" che a quello di "apprezzamento".

Il concetto di "evidenza", richiesto dalla citata disposizione normativa, presuppone, in particolare, la manifestazione di una verità processuale così chiara ed obiettiva che renda superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia, oltre alla correlazione ad un accertamento immediato (*ex plurimis* Cass. II, n. 9174/2008; Cass. VI, n. 31463/2004).



In altri termini, in presenza di una causa di estinzione del reato (nel caso di specie l'intervenuta prescrizione), non è applicabile la regola generale di giudizio che impone al giudice di pronunciare sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o contraddittoria la prova della responsabilità, ma quella "speciale", ricavabile dal disposto dell'art. 129 c.p.p., impositiva della prevalenza della declaratoria della causa estintiva, che cede solo dinanzi alla prova positiva ed inconfutabile, *ictu oculi*, dell'innocenza dell'imputato (cfr. Cass. VI, n. 22205/2007), situazione non ravvisabile nel presente procedimento.

Ciò posto, in ordine al decorso del termine prescrizionale, si osserva che i reati contestati abbiano natura di delitto per cui, anche considerando l'effetto interruttivo scaturito dall'adozione del decreto di citazione a giudizio (del 29.08.2019), ai sensi del combinato disposto degli artt. 157, 160 e 161 c.p., avuto riguardo alla data di consumazione del reato, il termine di prescrizione (pari a sette anni e sei mesi dalla consumazione dei fatti di reato) risulta interamente decorso alla data del 29.08.2025.

Pertanto, i reati vanno dichiarati estinti per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

Visto l'art. 129 c.p.p., dichiara non doversi procedere nei confronti di [REDACTED] in ordine ai reati ascritti, perché estinti per intervenuta prescrizione.

Letto e depositato in udienza

Catania, li 21/08/26

IL RESPONSABILE CANCELLARIO

1° Ufficiale Cancellaria

IL GIUDICE
Dott. Marco Strano

